

CONTRATTO

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

Prov. di Ascoli Piceno

BOLLO
N° identificativo

Repertorio N. xx/2019 del xx/xx/2019 (del repertorio degli atti non soggetti a registrazione o da registrare solo in caso d'uso)

**CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI PUBBLICI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
DEMOLIZIONE CONTROLLATA SOLAIO DI COPERTURA E PARTI PERICOLANTI
DELL'IMMOBILE IN FRAZIONE TRISUNGO, FOGLIO 31 PART. 274,**

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno _____ (xx) del mese di _____ presso la
Residenza Comunale di Arquata del Tronto.

Con la presente scrittura redatta in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.
Lgs 50/2016,

TRA

-Il Comune di Arquata del Tronto con sede legale in Arquata Piazza Umberto I, 16, nella
persona del Geom. Mauro Fiori, nato ad Ascoli Piceno il 24/02/1966 C.F.
FRIMRA66B24A462R, Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente, giusto Provvedimento
Sindacale protocollo n. 724 C_A437-SARCH-P del 21/01/2017 domiciliato per la sua carica
presso la sede Comunale e legittimato a rappresentare legalmente il Comune di Arquata del
Tronto, codice fiscale n. 00353580442, munito di firma digitale, che nel contesto dell'Atto verrà
chiamato per brevità anche Ente Appaltante;

E

-L'IMPRESA Castelletti Luigi, con sede legale in via Salaria n.5/B fraz. Mozzano, Ascoli Piceno
(AP) P.IVA: 00001900448 nella persona di Castelletti Luigi, nato a Maltignano (AP) il
09/10/1938, residente in via Salaria n.5/B fraz. Mozzano, Ascoli Piceno (AP) - C.F.
CSTLGU38R09E868T nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'impresa, di seguito

affidatario o impresa, legittimato a questo atto come da Documento di verifica di

Autocertificazione n, PV3606749 del 08/07/2019, munito di firma digitale.

PREMESSO CHE

- con Determinazione del Sottoscritto Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. 131

del 22/06/2019 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo inerente i lavori di

DEMOLIZIONE CONTROLLATA SOLAIO DI COPERTURA E PARTI PERICOLANTI

DELL'IMMOBILE IN FRAZIONE TRISUNGO, FOGLIO 31 PART. 274", per l'importo

complessivo di Euro **38.454,04**, oltre IVA, di cui Euro **25.178,12** per l'importo a base di gara ed

Euro **13.275,92** per i costi per la sicurezza;

- con note prott. 7153, 7154 del 22/06/2019, inviate a mezzo PEC sono state contattate le

seguenti ditte specializzate nel settore:

- Castelletti Luigi;

- Cianchetta srl;

- il Comune di Arquata del Tronto, ai sensi della vigente normativa, ha effettuato d'ufficio i

seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo all'aggiudicatario

dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla

sottoscrizione dello stesso:

-il DURC On Line prot. INAIL_16844786 con scadenza 08/10/2019;

-il certificato Camerale N. PV3606749 del 08/07/2019;

-del Certificato del Casellario Giudiziale (art. 39 DPR 313/2002);

-del Certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato (art. 39 DPR

313/2002), al Tribunale competente di Ascoli Piceno, N. 220/2019/R;

-del Certificato dei Carichi Pendenti rilasciato in data 25/07/2019 dalla Procura di Ascoli Piceno;

-del report dell'accesso riservato alle annotazioni sugli operatori economici dell'ANAC da cui

NON risultano annotazioni ai fini della stipula del contratto;

	-l'esito del controllo veridicità dichiarazioni sostitutive da parte dell'Agenzia delle Entrate	
	territorialmente competente;	
	- a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta, con	
	Determinazione n. 206 del 26/09/2019 del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente, è	
	stato disposto di aggiudicare in via definitiva i lavori di DEMOLIZIONE CONTROLLATA	
	SOLAIO DI COPERTURA E PARTI PERICOLANTI DELL'IMMOBILE IN FRAZIONE	
	TRISUNGO, FOGLIO 31 PART. 274" all'operatore economico Castelletti Luigi, con sede legale	
	in via Salaria n.5/B fraz. Mozzano, Ascoli Piceno (AP) con un ribasso del 13,63% e per un	
	importo complessivo pari ad € 35.022,26 (Euro trentacinquemilaventidue/26) oltre IVA,	
	compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 13.275,92, (Euro	
	tredicimiladuecentosettantacinque/92) e che ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.lgs	
	50/2016:	
	- non si applica il termine dilatorio di stand still previsto dall'art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs.	
	n. 50/2016, in quanto si tratta di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a);	
	-che l'appaltatore ha trasmesso la documentazione prevista dall'art.90 del D.lgs. 81 del	
	09.04.2008 (T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)	
	necessaria per la stipula del contratto.	
	Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:	
	Articolo 1 – Premesse	
	Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.	
	Articolo 2 – Oggetto del contratto	
	L'ente come sopra rappresentato concede all'affidatario che accetta senza riserva alcuna,	
	l'appalto dei lavori di DEMOLIZIONE CONTROLLATA SOLAIO DI COPERTURA E PARTI	
	PERICOLANTI DELL'IMMOBILE IN FRAZIONE TRISUNGO, FOGLIO 31 PART. 274 ai sensi	
	dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016" in base alla Determina n. 206 del	

	26/09/2019 con cui si è disposta l'aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori in oggetto.	
	L'affidatario si impegna ad eseguire i lavori alle condizioni di cui al presente contratto ed	
	assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.	
	Articolo 3 – Disposizioni regolatrici del contratto	
	L'appalto viene concesso dall'ente committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza	
	piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal	
	presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare	
	integralmente:	
	– <i>RELAZIONE TECNICA E ILLUSTRATIVA CON ELABORATI GRAFICI;</i>	
	– <i>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;</i>	
	– <i>STIMA INCIDENZA SICUREZZA;</i>	
	– <i>QUADRO ECONOMICO con incidenza della manodopera;</i>	
	– <i>ELABORATI GRAFICI.</i>	
	Tutti i suddetti documenti, visionati e controfirmati digitalmente dalle parti per integrale	
	accettazione, rimangono depositati nel fascicolo d'ufficio.	
	Articolo 4 – Ammontare dell'appalto – anticipazione del prezzo e modalità di pagamento	
	Il corrispettivo dovuto dall'ente committente all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento	
	del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza e del personale, è fissato in euro	
	35.022,26 (Euro trentacinquemilaventidue/26) (in cifre), oltre IVA nella misura di legge.	
	L'importo dei costi per la sicurezza, già inclusi nella cifra sopraindicata, ammonta ad euro	
	13.275,92 non soggetti a ribasso.	
	La contabilizzazione dei lavori è stabilita a misura ai sensi degli articoli: 3, comma 1 lett. eeeee)	
	D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 43, comma 6, e 184, del D.P.R. n.207/2010.	
	Articolo 5 – Durata - tempo utile per l'ultimazione dei lavori – penali – sospensione dell'esecuzione del contratto	

	<p>Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto. La prestazione deve essere compiuta entro il termine previsto dal cronoprogramma</p>	<p style="text-align: center; color: red;">BOLLO N° identificativo</p>
	<p>progettuale (28 giorni naturali consecutivi). Resta inteso che il contratto è a termine, senza</p>	
	<p>necessità di disdetta da parte del Comune di Arquata del Tronto.</p>	
	<p>Per ogni giorno solare di ritardo nel completamento della prestazione, non imputabile al</p>	
	<p>Comune di Arquata del Tronto né a causa di forza maggiore ovvero a caso fortuito, sarà</p>	
	<p>applicata una penale pari all' 1‰ (uno per mille) del prezzo di aggiudicazione.</p>	
	<p>Per ogni irregolarità nelle prestazioni sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) del</p>	
	<p>prezzo di aggiudicazione.</p>	
	<p>Articolo 6 – Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti</p>	
	<p>L'affidatario si obbliga ad applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire,</p>	
	<p>nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi</p>	
	<p>e dai contratti medesimi.</p>	
	<p>L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,</p>	
	<p>fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla</p>	
	<p>vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del D.lgs. n.</p>	
	<p>50/2016.</p>	
	<p>Articolo 7 – Divieto di cessione del contratto</p>	
	<p>Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto</p>	
	<p>dall'articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.</p>	
	<p>Articolo 8 – Subappalto</p>	
	<p>Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione ed è vietato il</p>	
	<p>subappalto.</p>	
	<p>L'operatore economico si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel</p>	
	<p>rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nel contratto</p>	

di appalto, nella determinazione di aggiudicazione nonché delle indicazioni impartite dal

Comune di Arquata del Tronto.

Articolo 9 – Revisione prezzi

Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del Codice Civile.

Articolo 10 - Cause di Risoluzione del contratto ai sensi del codice di comportamento

dei dipendenti del comune di Arquata del Tronto approvato con D.G.C. n. 8 del 30/1/2014

L' "Appaltatore" dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arquata del Tronto approvato con deliberazione della giunta comunale n. 8 del 30/1/2014 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1 livello "Disposizioni Generali", sottosezione di 2 livello "Atti Generali", nella cartella "Codice disciplinare e Codice di condotta". Le disposizioni del suddetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'"Appaltatore", il quale si impegna a consegnare agli stessi copia del suddetto Codice ed a renderli edotti di tale obbligo di osservanza. La violazione degli obblighi comportamentali stabiliti dal citato Codice di comportamento, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'"Appaltatore", determina la risoluzione del rapporto costituito con il presente atto.

Articolo 11 – Responsabilità verso terzi

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni eventualmente rivolta da terzi.

Articolo 12 – Domicilio dell'affidatario

	<p>Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso Impresa Castelletti Luigi</p>	
	<p>con sede in via Salaria n.5/B fraz. Mozzano, Ascoli Piceno (AP), obbligandosi di informare la</p>	
	<p>stazione appaltante, di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto</p>	
	<p>presso la sede dell'ente committente.</p>	
	<p>L'affidatario dichiara che è nato a Maltignano (AP) il 09/10/1938, residente in via Salaria n.5/B</p>	
	<p>fraz. Mozzano, Ascoli Piceno (AP) e che in funzione di Rappresentante, rappresenterà l'impresa</p>	
	<p>nell'esecuzione dei lavori.</p>	
	<p>Articolo 13 – Ulteriori obblighi dell'affidatario</p>	
	<p>L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione</p>	
	<p>intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e</p>	
	<p>amministrativi.</p>	
	<p>L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi</p>	
	<p>dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.</p>	
	<p>Articolo 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010</p>	
	<p>Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso</p>	
	<p>dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare</p>	
	<p>di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché</p>	
	<p>consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della</p>	
	<p>medesima. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi</p>	
	<p>di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere</p>	
	<p>registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo</p>	
	<p>strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex</p>	
	<p>articolo 1456 c.c..</p>	
	<p>Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto</p>	
	<p>corrente dedicato è il seguente:</p>	

	Soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:	
	_____.	
	Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.	
	I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario (o postale) sul/sui conto corrente/conti correnti dedicato/dedicati al presente contratto, comunicati dall'"Appaltatore" all'"Ente Appaltante", ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito, con modificazioni, in legge 17/12/2010 n. 217.	
	Articolo 15 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali	
	Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del contratto fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'ente committente.	
	Articolo 16 - Risoluzione del contratto	
	Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonchè gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.	
	Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge 136/2010.	
	Articolo 18 - Recesso dal contratto	
	L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016.	
	Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o	

mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni

prima del recesso.

BOLLO
N° identificativo

Articolo 19 – Controversie e foro competente

Fatta salva l'applicazione delle procedure di accordo bonario e di transazione previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Ascoli Piceno.

Articolo 20 - Registrazione

La presente scrittura privata, riguardando prestazioni soggette ad I.V.A., verrà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2°, del D.P.R. n.131 del 24.6.1986.

Articolo 21 – Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Articolo 22 - Trattamento dei dati personali

In relazione alla documentazione richiesta a codesta impresa affidataria sulla base del presente contratto e per la stipula dello stesso, si informa che i dati personali contenuti in tali documenti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e per la durata del medesimo.

Resta fermo che l'impresa affidataria, in qualità di Titolare dei suddetti dati, ha l'onere di fornire la relativa informativa ai propri dipendenti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Le Parti, approvano, confermano e sottoscrivono il presente atto.

Questo Atto consta di intere facciate **dieci**, dattiloscritte oltre quanto di questa. Il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs

n.50/2016 e s.m.i. e le parti sottoscrivono la presente con firma digitale.

Il Rappresentante del Comune

Geom. Fiori Mauro

documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore

Castelletti Luigi

Sig. Castelletti Luigi

documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.